

SUL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2016

Altra splendida prova -mi pare- dell'italico legislatore/normatore.

Mi riferisco al DM 12 luglio 2016 (in G.U. 8 agosto 2016).

Nello specifico, a un paio di punti:

- art. 1, c. 1, lett. b) *“all'allegato I (Allegato 3A, decreto legislativo n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13;”*

- il punto, nell'Allegato, relativo agli accertamenti per l'assunzione di alcol.

Non su molto, ma sulla prima questione una qualche esperienza posso vantarla.

Le domande che sempre, ossessivamente, ponevo a lavoratrici e lavoratori con riguardo alla visita di sorveglianza sanitaria erano: “quanto è durata la visita? - il medico competente aveva sottomano la tua cartella sanitaria e di rischio (o mostrava di averne scienza)? - ti ha fornito l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria? ti ha spiegato che, eventualmente, puoi fare ricorso?).

Le risposte erano negative in percentuale preoccupantemente alta.

Il trucco abituale consisteva in una noticina di fondo -scritta piccolo piccolo sul fondo del giudizio- che garantiva l'erogazione delle informazioni dovute. Asseverata, naturalmente, dalla firma richiesta all'ignaro lavoratore.

(Certo, ora che le Sacconiane proposte vorrebbero il medico competente come garante e certificatore della intera valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure conseguenti, la cosa acquista una sua -malsana- logicità..)

Orbene, l'inutile -e dunque giustamente soppressa- nota 13 dell'Allegato 3 A diceva appunto che *“La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.”*

La cosa triste – anche rispetto a quanto, da sempre, è tesi sacrosanta di non pochi bravi operatori della prevenzione- è che stavolta sono state, si scrive, *“ Acquisite le proposte del tavolo di lavoro.. con il contributo delle associazioni scientifiche di settore..”*

La seconda è di dettaglio, ma ben serve a mostrare il nostrano modo di legiferare.

Il DM, che è fonte giuridificata dall'art. 40, c. 2-bis, Dlgs. 81/08, stabilisce la necessità degli accertamenti rispetto all'**assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol** in relazione al lavoro.

Giusto.

Nessuno si cura., però, di modificare il comma 4-bis dell'art. 41 Dlgs. 81/08, il quale continua serenamente ad affermare *“con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della **tossicodipendenza e della alcol dipendenza.**”*

(Lo stesso DDL Sacconi-Fucksia seguita a parlare di *“alcoldipendenza”* -v. art. 16, c.3, lett.a)-).

Perlina finale: *“Visto, in particolare, l'art. 4, **comma 2**, del citato decreto 9 luglio 2012, il quale prevede che sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati;”*. ..“In particolare” il comma è il 3, non il 2.

..quousque tandem!?

cordialmente, ferrari